

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

-17-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Lettura degli articoli del detto progetto già approvati — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale all'articolo 56 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ministeriali — Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia all'aggiunta fatta dall'ufficio centrale all'articolo 63 ministeriale — Modificazione alla medesima del senatore Deferrari (membro dell'ufficio centrale) accettata dal ministro — Approvazione dell'aggiunta e dell'articolo 63 — Appunti del ministro di grazia e giustizia alle aggiunte proposte dall'ufficio centrale all'articolo 64 — Dichiarazione del senatore Deferrari — Approvazione dell'articolo 64 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, soppresso però l'alinea aggiuntovi — Adesione del ministro di grazia e giustizia alla trasposizione dell'articolo 65 proposta dall'ufficio centrale — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni fatte dall'ufficio centrale all'articolo 66 — Schiarimenti e proposte del senatore Deferrari, accettate dal ministro — Approvazione dell'articolo 66 — Ritiro degli articoli 73 al 76 aggiunti dall'ufficio centrale e combattuti dal ministro — Approvazione dell'articolo 65 ministeriale — Schiarimenti richiesti dal ministro e forniti dai senatori Deferrari e Musio, relatore, in ordine alle modificazioni fatte all'articolo 67 ministeriale (78) — Aggiunta al medesimo proposta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 67 modificato dall'ufficio centrale, coll'aggiunta proposta dal ministro — Adozione dell'articolo 68 modificato dall'ufficio centrale (79) non che degli articoli 69, 70, 71 ministeriali, e 72 colle variazioni fatte dall'ufficio centrale (83), e dell'articolo 73 ministeriale — Approvazione di un articolo addizionale proposto dal ministro di grazia e giustizia — Ritiro dell'articolo 74 del progetto ministeriale — votazione e approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

(È presente il ministro di grazia e giustizia e più tardi interviene anche il ministro dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Ritornando alla discussione del progetto di legge che dura da alcuni giorni, io credo opportuno, anzi indispensabile per rinfrancare la memoria dei signori senatori sulle passate deliberazioni, di dare lettura degli articoli quali sarebbero rimasti dopo le deliberazioni emesse e dopo quelle correzioni di redazione che si fecero in conseguenza delle riserve fatte e mantenute dal presidente, come pure ammesse dal Senato.

(Legge gli articoli tutti già stati votati dall'1 al 59.)
(Vedi vol. Documenti, pag. 117.)

Come vede il Senato si trova ora a fronte dell'articolo 56 del progetto ministeriale, al quale corrisponde l'articolo 69 del progetto dell'ufficio centrale, e che diventerà, se è accettato l'articolo 60, definitivo del progetto.

« Art. 56. Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge, di competenza dei tribunali ordinari, potranno essere pronunciate sull'istanza del Ministero pubblico, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla rappresentanza della parte lesa, come pure d'ufficio, sentito il Ministero pubblico, e previa sempre citazione del procuratore incolpato. »

Faccio notare che la diversità che vi è tra l'articolo del progetto ministeriale e quello del progetto dell'ufficio centrale, consiste nella soppressione delle parole: *di competenza dei tribunali ordinari.*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come osservò già l'onorevole presidente l'unica differenza che avvi in questo articolo tra il testo del Ministero e quello dell'ufficio centrale, consiste nella soppressione proposta da quest'ultimo delle parole *di competenza dei tribunali ordinari*, il che era perfettamente logico ed opportuno ove si fosse adottato il progetto dell'ufficio centrale ri-

guardo all'articolo 40, diventato poi articolo 42, da cui eransi i provvedimenti disciplinari dal medesimo cancellati dal novero delle pene, trasportandoli all'articolo successivo come una cosa diversa. Ove si fosse mantenuta siffatta redazione, in allora non sarebbe necessario in questo articolo dichiarare che trattasi delle pene di competenza dei tribunali ordinari, poichè queste ultime parole sarebbero inutili affatto; se non che, essendosi dal Senato riconosciuto che anche i provvedimenti disciplinari erano pene, quantunque di una speciale natura, se ora non si dichiarasse essere la disposizione contenuta nell'articolo che si sta discutendo relativa soltanto alle pene di competenza dei tribunali ordinari, dovrebbe anche applicarsi ai provvedimenti disciplinari compresi nell'articolo stesso delle pene, il che non vuolsi nè dall'ufficio centrale nè dal Ministero.

Parmi quindi abbiano tali parole a mantenersi e debbasi però la ministeriale proposta preferire.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni se non s'insiste metterò ai voti l'articolo quale era stato primitivamente proposto. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò ora gli articoli successivi del progetto ministeriale ai quali l'ufficio centrale non fece variazione alcuna:

« Art. 57. Il procuratore incolpato deve comparire personalmente. »

« La Corte, il tribunale o la Camera di disciplina possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale. »

(È approvato.)

« Art. 58. Le sentenze di condanna all'interdizione dall'ufficio, alla sospensione od alla multa, pronunciate dai tribunali provinciali contro un procuratore, sono appellabili alle Corti d'appello nei limiti e nel modo indicato dall'articolo 324 e seguenti del Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 59. Contro alle deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, ma non l'appello. »

« Esse potranno scriversi su carta libera. »

(È approvato.)

« Art. 60. Le proibizioni e le spese stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 61. Le pene stabilite nel presente capo hanno luogo indipendentemente da quelle che sianvi per medesimo fatto incorse a termine del Codice penale, o del Codice e del regolamento sulla procedura civile, oltre anche il risarcimento dei danni alle parti lese, e la nullità degli atti fatti nei casi previsti dagli articoli 23 e 24. »

(È approvato.)

« CAPO VIII. Della postulazione illecita. — Art. 62. Coloro che, senza avere la qualità legittima di procuratore, saranno convinti di avere atteso alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una

multa non minore di lire 200, e non maggiore di lire 500; ed in caso di recidiva ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese. »

« Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere eletti all'ufficio di procuratore. »

A quest'articolo l'ufficio centrale, nell'articolo corrispondente 69, surrogò alla parola *eletti* all'ufficio di procuratore, quella di *ammessi*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Noi abbiamo detto *eletti*, e nel progetto dell'ufficio centrale si dice *ammessi* all'ufficio di procuratore; credo che questa espressione sia più esatta ed acconsento volentieri che sia sostituita a quella.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 63. I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione ed anche coll'interdizione. »

L'ufficio centrale a questo articolo contrappose il seguente:

« Art. 70. I procuratori che avranno consentito prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno anche per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000 oltre ai danni come nell'articolo precedente; e nel caso di recidiva saranno puniti colla sospensione, ed anche colla interdizione. »

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di prestare il loro nome o di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsivoglia pretesto o colore. »

La prima parte di questo articolo è quasi identica all'articolo 63 del progetto ministeriale; l'alinea è un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale aggiunse qui all'articolo proposto del Ministero un alinea col quale dichiarasi che le pene di cui in esso si applicheranno anche ai procuratori che prestassero il loro nome ai sostituiti per l'esercizio della postulazione illecita.

Parmi anzitutto inutile quest'aggiunta perchè l'articolo stesso comincia appunto col vietare ai procuratori, sotto le pene ivi comminate, di prestare a chiunque siasi il loro nome per la postulazione indebita.

Esso infatti è così concepito: « I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno condannati, ecc. » Ora è facile lo scorgere come non vi si faccia distinzione nè restrizione di sorta e tutti contemplinsi i casi e quindi quello benanco di un procuratore il quale presta al sostituito il suo nome acciò eserciti la postulazione indebita.

Perciò l'aggiunta dell'ufficio centrale altro non è che una inutile ripetizione. Al che aggiungasi che ove pur

si volesse per mera abbondanza espressamente colpire questo caso già in quelle generiche parole compreso, non sarebbe tuttavia qui il luogo di ciò fare, convenendo invece di inserire tale disposizione dopo l'articolo immediatamente successivo in cui trattasi della illecita postolazione dei sostituiti. Imperocchè i procuratori capi di ufficio che a questi ultimi prestano ad un tale fine il loro nome rendono complici del reato che essi commettono; e quindi se intendesi esplicitamente contemplare un tale fatto ivi è la sede opportuna di farlo dove dei sostituiti che postulano illecitamente si tratta.

Mi si permetta inoltre di fare notare all'ufficio centrale, ed anzi più specialmente al suo onorevole relatore, che se mai, come non credo, si mantenesse questa aggiunta, converrebbe ad ogni modo sopprimere la parola *colore*, in essa adoperata colà ove dicesi *sotto qualsivoglia pretesto o colore*. Non credo che tale parola sia in uso nello stile legislativo ed altronde è affatto inutile mentre il concetto medesimo è già a sufficienza espresso dicendosi *sotto qualsivoglia pretesto*.

Parmi quindi che ove l'aggiunta si ammetta debbasi però eliminare una espressione superflua la quale anzichè lo stile legislativo ricorda le antiquate formole notarili in cui impiegansi e due e tre e quattro sinonimi ad esprimere l'identica idea, come ad esempio *vendere, cedere, alienare, dismettere, ecc.*

Ma confido però che non sia il caso di sollevare una tale discussione, giacchè verrà facilmente abbandonata un'aggiunta con cui non si fa altro che esprimere un concetto già contenuto nelle generiche parole con cui l'articolo incomincia e le quali comprendono ed abbracciano qualsiasi complicità nel reato di illecita postolazione.

DEFERRARI. L'onorevole guardasigilli e l'ufficio centrale sono concordi nel loro scopo; entrambi vogliono che i procuratori capi non possano permettere ai loro sostituiti di fare cause in proprio; entrambi vogliono sancire questa proibizione con una pena.

Tutta la questione consiste in vedere se nella frase proposta dal Ministero vi sia questa proibizione, e vi sia questa pena.

La frase con cui comincia l'articolo ministeriale è questa: « I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, a postolazioni illecite, ecc. » Con queste parole sono sì o no indicati chiaramente i sostituiti? L'ufficio centrale crede di no.

Si parla in genere di postolazioni illecite. Ora la postolazione fatta dai sostituiti, purchè fatta in conformità della legge, è regolarissima. Si parla di *prestare il nome*. Questo imprevisto di nome considera una cosa momentanea, precaria, parziale.

Quando un procuratore capo elegge un sostituito, gli presta il nome? No. Il sostituito è un addetto perpetuo, permanente dell'ufficio. Fa tutti gli atti dell'ufficio, e li fa non in virtù di una prestazione di nome, li fa in virtù della sua nomina regolare, riconosciuta, permanente. Sotto la voce di *prestare il nome* sono soltanto

indicati i servizi momentanei, casuali, istantanei, quindi l'ufficio centrale proponeva l'alinea.

Nell'alinea l'ufficio centrale sarebbe disposto a levare due parole, ed esprimersi nel modo seguente: « Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proposito. »

Resterebbe l'alinea tale quale era proposto dall'ufficio centrale togliendo le parole: *di prestare il nome loro*, per distinguere i casi contemplati nell'articolo 1 da quelli contemplati e puniti nell'articolo 2.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Soffra l'onorevole preopinante che io gli risponda non avermi punto le sue osservazioni convinto, che il reato di cui nello alinea, del quale si discorre, non sia previsto e punito nel principio dell'articolo stesso. Tuttavia siccome, a mio credere, questa aggiunta inutile soltanto, non è tuttavia nociva e contraria allo scopo cui tutti miriamo, non ho difficoltà ad aderirvi per non prolungare una oziosa discussione, e ciò tanto più volentieri per esserne stato il testo corretto, cosicchè più non presenta le imperfezioni che riscontravansi nella primitiva redazione dell'ufficio centrale; non insisto pertanto ulteriormente, e l'accetto.

PRESIDENTE. Si ometteranno dunque le parole...

DEFERRARI. Nell'alinea si devono cancellare le parole *di prestare il loro nome*.

PRESIDENTE. Anche la parola *colore* si lascia?

DEFERRARI. No, si deve cancellare.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo alinea così modificato, cioè:

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsivoglia pretesto. »

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 63; chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Pongo quindi ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Art. 64 del progetto ministeriale:

« I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postolazione per conto proprio, o che saranno conosciuti colpevoli di complicità nel detto reato di postolazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti anche colla sospensione. »

L'ufficio centrale propone invece il seguente articolo coll'aggiunta di un'alinea:

« Art. 71. I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postolazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postolazione illecita incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore. »

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

« Incurreranno nelle stesse pene i sostituiti che sotto qualsivoglia titolo e colore abbiano ufficio distinto da quello del loro capo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Esordisco dichiarando che acconsento alla soppressione della parola *ricognosciti*. L'ufficio centrale propone che si dica *saranno colpevoli*, ed io ben volentieri ammetto essere più esatta tale locuzione.

Ciò premesso, mi si conceda ora di osservare che la prima aggiunta fatta dall'ufficio centrale colle parole, *ed anche colla inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore*, contiene forse una disposizione troppo severa. Parmi infatti che punire i sostituiti, i quali talvolta possono essere indotti a trattare una causa in proprio per ragioni di necessità, di bisogno, colla inabilitazione, sia soverchiamente grave. Non credo già che tali ragioni possano togliere la imputabilità loro in faccia alla legge e sottrarli al meritato castigo, ma per sempre inabilitarli per tali fatti all'ufficio di procuratore, e togliere ad essi per tutto il tempo di loro vita di esercitare quella professione a cui eransi consacrati, è per fermo eccessivo rigore. Si può essere sostituiti a 21 anni, quando non si ha ancora nè quella esperienza, nè quella maturità di consiglio che solo più tardi si acquista; conseguentemente qualche indulgenza puossi meritare da chi in aggiunti siffatti fallisca. È perciò, a mio credere, la pena della sospensione sufficiente senza che debbasi a quella gravissima della interdizione ricorrere. Quantunque però tale sia il mio avviso, ove l'ufficio centrale persista nella sua opinione, io me ne rimetterò al Senato senza altro.

Colla sua seconda aggiunta poi infiggesi una pena ai sostituiti procuratori che tengono un ufficio separato da quello del loro capo. Tale disposizione sembrami superflua. Imperocchè o in tale ufficio il sostituito lavora in nome, per conto e sotto la responsabilità del suo principale, ed allora non avvi motivo per colpirlo di una pena; od invece rendesi colpevole di illecita postulazione, ed allora esso è passibile della sanzione penale per tale reato stabilita.

Del resto poi anche qui riscontrasi la parola *colore*, che io vorrei in ogni caso eliminata per le ragioni poco anzi addotte, giacchè qui pure è già a sufficienza espresso il concetto dicendosi *sotto qualsivoglia titolo*. Ad ogni modo però quando l'ufficio centrale insista, senza altra replica mi rimetto alla decisione del Senato.

DEVERGARI. L'ufficio centrale aderisce alla soppressione dell'alinea dell'articolo 71, che esso aveva proposto, e che è quello che concerne le pene da infiggersi ai sostituiti, che sotto qualsivoglia titolo o colore avessero ufficio distinto da quello del loro capo.

Egli non potrebbe con la stessa facilità aderire alla soppressione di quelle frasi che chiudono la prima parte dell'articolo 71, ed eccone i motivi.

Con l'articolo 63 ministeriale, or ora votato dal Senato, il procuratore-capo, il quale presta il suo nome ad atti illeciti di postulazione, o che permette ai suoi

sostituiti di fare cause in proprio, può essere punito o con la sospensione o con l'interdizione. Ora i complici, i sostituiti che hanno concorso in questo reato, debbono essere puniti con pene minori? All'ufficio centrale la negativa sembra evidente.

Se il procuratore-capo per questo fatto che egli commette in via di recidiva può essere punito con la sospensione o con l'interdizione, per quale motivo i sostituiti che sono recidivi in questa colpa dovranno soltanto essere puniti con la sospensione?

Pei sostituiti era necessario allora di mettere una pena che servisse di equivalente a quella dell'interdizione inflitta al capo. Ora questa pena si ha nel renderlo incapace a divenire mai più principale, nel renderlo incapace a proseguire nella professione di sostituito. Più: questa incapacità bisognava pronunciarla onde la legge stessa non divenisse illusoria innanzi ai tribunali.

Suppongasì il caso di un sostituito che sia incorso nella pena della sospensione: i tribunali la pronunciano, è sospeso per tre mesi: finita la sospensione, egli riprende il suo esercizio e ricade con tutta impudenza nello stesso fallo; si applicherà una seconda pena, si prosegue via via.

Ma se questa pena non potrà mai essere che quella della sospensione, non avremo mai una pena efficace, avremo un'alternativa di colpe e di pene, e noi avremo sempre lo stesso individuo che punito si presenterà collo stesso fallo innanzi agli stessi tribunali.

L'ufficio crede che si può parificare i sostituiti ai procuratori-capi, giacchè la colpa per entrambi essendo eguale è necessario che vi sia eguaglianza di pene; è veramente necessario di assicurare che la repressione della giustizia sia efficace.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dissi che non avrei più replicato e non voglio mancare alla mia promessa; tuttavia mi si conceda rispondere soltanto ad un'osservazione direttami quasi personalmente, benchè con quella cortesia che lo contraddistingue, dall'onorevole preopinante: esso mi diceva che si è stabilito la pena dell'interdizione contro il procuratore recidivo nel reato di postulazione illecita e che uguale pena doveva pure infiggersi ai sostituiti.

Io lo prego a ricordare che non tacqui la ragione per cui non credette il Ministero di spiegare quanto ai sostituiti la severità medesima che stimò giusta ed opportuna quanto ai procuratori; perchè costoro non possono in loro favore invocare quei motivi di scusa che militare possono in favore dei primi. E qui fo punto bastandomi di avere ribattuto l'argomento a me specialmente dall'onorevole preopinante diretto.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti l'articolo dell'ufficio centrale numero 71, meno l'ultimo alinea al quale ha rinunciato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 65 del progetto ministeriale:

« Art. 65. Il reato di postulazione illecita è di competenza dei tribunali ordinari. »

Quest'articolo venne trasportato in fine del capo in discussione e modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« *Disposizione comune ai due capi precedenti.* — Art. 77. I reati contemplati dalla presente legge saranno di competenza dei tribunali civili. »

DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a questa trasposizione. Quando verremo al titolo proposto dall'ufficio centrale, mi riservo di fare osservazioni sul suo tenore; intanto, ripeto, aderisco alla trasposizione. E perciò, parini, si potrebbe votare l'articolo 66.

PRESIDENTE. « Art. 66. Potranno punirsi come rei di postolazione illecita coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto regio 24 dicembre 1854 si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio. »

« La stessa disposizione è applicabile a quelli che non essendo nè avvocati patrocinanti nè procuratori o loro sostituiti nè notai esercenti si introrrebbero abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati. »

L'ufficio centrale invece di *potranno* col quale vocabolo si comincia questo articolo, vorrebbe si dicesse *dovranno*. Poi vi è un cambiamento in quanto che esso omette l'alinea di cui si diede lettura e vorrebbe si dicesse unicamente:

« Dovranno punirsi come rei di postolazione illecita coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto regio 24 dicembre 1854 si introrrebbero nel patrocinio delle cause vertenti davanti il tribunale di commercio. »

DE FORENTA, ministro di grazia e giustizia. Tre sono le variazioni dall'ufficio centrale in questo articolo proposto al testo del Ministero.

Primieramente il Ministero propone che potranno per postolazione illecita punirsi coloro i quali non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1854, si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti nanti i tribunali di commercio ed i giudici di mandamento. Invece l'ufficio centrale alla parola *potranno* vuole sostituita la formola imperativa *dovranno*.

In secondo luogo mentre il Ministero propone che siano puniti coloro soltanto che *abitualmente* introrrebbero nella trattazione di tali cause, l'ufficio centrale sopprime la parola *abitualmente* volendo così che basti un solo atto di tale genere perchè *tosto* abbasia la disposizione in questo articolo contenuta ad applicare.

In terzo luogo l'ufficio centrale sopprime l'alinea del progetto del Ministero riflettente coloro che introrrebbero nella difesa delle cause nanti i giudici di mandamento.

Mi farò qui ad esporre rapidamente i motivi che mossero il Ministero a così redigere l'articolo in discussione, lasciando poi alla saviezza del Senato il decidere quale dei due testi debba preferirsi.

Non credetti anzitutto di dovere concepire in termini

imperativi questa disposizione, cosicchè il solo introrrendersi nelle cause commerciali di taluno dei necessari requisiti sprovvisto rendesse inevitabile la condanna sua per parte dei tribunali; e ciò perchè, a mio avviso, il reato di postolazione illecita è dichiarato tale ed è punito solo perchè la necessità di impedire i possibili abusi che potrebbero in tali materie avvenire esige che venga limitata la libertà naturale dei cittadini in quanto difendono non solo, ma anche in quanto hanno bisogno di difesa. Nelle cause davanti ai tribunali ordinari che sono più complicate, comprendo che debbasi usare il massimo rigore nel richiedere in coloro che le trattano, od il cui patrocinio è necessario tutti i requisiti dalla legge voluti; ma nelle cause commerciali più facili, più spiccie, le quali in pressochè tutti i paesi si lasciano trattare da chicchessia e dalle parti medesime assai di sovente molto meno istruite di quelli che in esse vi si introrrebbero, e le quali perciò offrono una guarentigia ancora minore per la dilucidazione dei fatti, io penso che non sia assolutamente il caso di spiegare tanto rigore; e parmi che abbasia a lasciare alla prudenza dei tribunali il vedere se trattisi di tale che quantunque sornito delle condizioni prescritte siasi introrretto unicamente per sentimento di amicizia o per altro degno riguardo senza che nel fatto suo si ravvisi il dolo e la malizia necessari a costituire il reato, ovvero non offra morali guarentigie e possa riuscire pericoloso il lasciarlo impunito; ed applicare a quest'ultimo la penale sanzione dal primo non meritata. Ecco perchè invece della parola *dovranno* usai quella di *potranno*.

Quanto alla parola *abitualmente* che fu soppressa dall'ufficio centrale, il Ministero la usò perchè, a suo avviso, non deve un atto isolato bastare a rendere passibile l'autore di una pena, appunto perchè sarebbe eccessivo se, a cagion di esempio, in una causa commerciale, un cittadino presente e richiesto ad esporre le ragioni di un suo amico lo faccia senza che quindi inferire si possa in lui l'abitudine di trattare tali cause, senza che in esso concorrano le condizioni dalla legge a tale uopo prescritte.

Che si colpisca l'abitudine è giusto, è conveniente, ma che un semplice atto isolato basti a rendere colpevole di illecita postolazione è di soverchio esorbitante, nè io posso accontentarvi.

Quanto poi all'aver l'ufficio centrale soppresso l'alinea relativo a coloro che introrrebbero nelle cause nanti i giudici di mandamento comprendo che a ciò vi fu mosso dacchè nessuno può dinanzi ad essi presentarsi a sostenere le altrui ragioni se non con l'autorizzazione del giudice medesimo; cosicchè, a suo credere, non può il caso della illecita postolazione verificarsi, perchè, se il giudice non consente non può la postolazione avere luogo, se consente questa non può essere illecita. Certo che questo riflesso è degno di riguardo: giova però ritenere che molti ancorchè non siano licenziati a presentarsi per patrocinare dinanzi al giudice non lasciano tuttavia di introrrendersi nella difesa, consigliando, suggerendo ripioghi e compilando scritti che poi la parte

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1858

personalmente al giudice presenta. Questi che sono i più pericolosi e per le cui suggestioni le controversie dinanzi ai giudici di mandamento rendono intricate e difficili per il difetto di buona fede noi litiganti, il Ministero intese colpire; ed il sentimento di moralità e di pubblico interesse che lo guidò nel proporre tale disposizione, confido che otterrà l'approvazione del Senato.

Tuttavia se l'ufficio centrale persiste a volere la soppressione di questo alinea, io non farò ulteriore difficoltà, solamente desidererei che si mantenesse il testo proposto dal Ministero nella prima parte, e che si lasciasse pertanto facoltativa l'applicazione della legge, invece di essere sempre obbligatoria, e che inoltre non si incorresse nella pena comminata da questo articolo, salvo che vi sia abitudine di illecito patrocinio.

Osserverò poi che forse per togliere qualunque equivoco sarebbe bene di aggiungere tanto al testo del Ministero quanto a quello dell'ufficio centrale una frase per indicare, che nel caso di cui in questo articolo si applicherà la pena portata dall'articolo 62 e dire conseguentemente: « Potranno punirsi come rei di postulazione illecita a norma dell'articolo 62 coloro, ecc. » ed attendo ora di conoscere che cosa a questo riguardo sia per dichiararsi a nome dell'ufficio centrale dall'onorevole relatore.

DEFERRARI. L'ufficio centrale comincia volentieri dall'aderire all'ultima proferta dell'onorevole guardasigilli; aderisce egualmente di conservare nel testo la voce *abituamente* che si trova ripetuta tanto nella prima parte, come nell'alinea dello stesso articolo: ma questa voce *abituamente* l'ufficio centrale non l'aveva accolta perchè egli temeva potesse dare luogo a molte difficoltà.

Si tratta di materie penali; si tratta di reati. La legge deve essere precisa; il reato deve essere tassativamente definito tanto nell'interesse della società, che deve essere chiaramente avvertita, quanto nell'interesse dell'amministrazione della giustizia; imperocchè il giudice non deve mai punire come reo che quello che è tale dichiarato dalla legge.

Ora l'abitudine quando vi sarà? Vi sono rarissimi casi di legge i quali contengono l'abitudine; ed io non ricordo, nel Codice penale nostro, che un esempio solo, il quale ora è stato abolito dalla nuova legge.

Quest'esempio si aveva nell'articolo 517 del Codice penale. Parlando dell'usura, ivi si diceva che chiunque si sarà dedito abitualmente all'usura esigendo, ecc., sarà punito, ecc. Ma il Codice penale soggiungeva un'alinea che diceva quando i giudici potranno dichiarare che vi sia o non vi sia abitudine. E questo era: « Sarà considerato delitto all'usura colui che sarà provato reo di tre fatti della natura sopra indicata. »

Ora l'ufficio centrale accoglierebbe bensì volentieri l'abitudine che è contenuta nell'articolo ministeriale, ma crederebbe conveniente di mettervi un'alinea, il quale è quello dell'articolo 517 del Codice penale concernente l'usura.

Con questa modificazione che speriamo sarà accettata

dal signor guardasigilli, l'ufficio centrale concorderebbe pienamente con lui. Resta una sola difficoltà: questa cade sulla parola con cui comincia l'articolo ministeriale.

Quando vi è un reato, quando la legge lo determina tale nel pubblico interesse, sarà forse arbitrario d'applicare o non applicare la pena? L'ufficio centrale credeva che queste due idee fossero ripugnanti.

Il legislatore deve essere parco, prudente, severo nel determinare i reati; deve farne meno che può, deve lasciare ai cittadini più libertà che si può: ma quando vi è necessità assoluta di qualificare un'azione per reato, allora non viene per conseguenza, al credere dell'ufficio centrale, che questa azione, che questo reato deve essere punito. Il dire: la tale azione è un reato; i tribunali però lo puniranno, se vorranno sì o no, è dire una cosa che non è consentanea (a senso dell'ufficio centrale), ai dettami del diritto penale.

Per altra parte, a che gioverebbe una legge che mi dicesse: cittadino, la tale azione è un reato, ma questo reato sarà punito o non punito, secondo che piacerà ai tribunali. Allora quest'individuo non ha un freno, un ritugno a commettere ed eseguire tale azione. Egli dirà: la faccio perchè forse il giudice non mi punirà. Per questa ragione l'ufficio centrale cangiava la voce *potranno* in quella di *dovranno*.

Se il signor guardasigilli volesse aderire a questa mutazione, l'ufficio centrale aderirebbe egli puro, ed accoglierebbe pienamente tutto l'articolo qual è proposto dal Ministero; con che però si aggiungesse un'alinea eguale a quello dell'articolo 517 del Codice penale per determinare i casi in cui vi sarà o non vi sarà abitudine.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale accetta anche l'alinea concernente coloro che si intronettano davanti ai giudici di mandamento?

DEFERRARI. L'ufficio centrale accetta anche questo alinea.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora anch'io accetto queste spiegazioni, e dichiaro che aderisco alla proposta fattasi or ora dall'onorevole preopinante.

Debbo però nel tempo medesimo dichiarare che erano presenti al Ministero le massime di giurisprudenza criminale, cui egli accennava, e che proponendoci che questo articolo cominciasse colla parola *potranno* non si intese punto di lasciare all'arbitrio dei tribunali di stabilire un reato, e punirlo o no secondo l'intenzione loro. Il senso di quest'articolo era tutt'altro.

Il Ministero, ed io lo dichiarai già poc'anzi al Senato, credeva che quelli, che si presentano davanti ai tribunali di commercio senza avere i requisiti voluti, noti bene l'ufficio centrale, che dico voluti non dalla legge, ma dall'articolo 118 del regolamento 24 settembre 1854, non commettano il reato di postulazione illecita se non in certo determinate circostanze in cui palese sia il dolo. Intese cioè che da questa potesse dipendere il decidere che quest'intronmissione, anche abituale, davanti ai tribunali di commercio fosse o no un reato di postulazione illecita, e quindi da colpisci con una condanna.

Ecco in qual senso solo il Ministero aveva creduto poter lasciare al prudente arbitrio dei tribunali di punire o non punire questa intromissione, e non nel senso, lo ripeterò ancora una volta, di autorizzarli a riconoscere un reato, o non punirlo. Tuttavia aderisco a che l'articolo sia in tal parte concepito come venne proposto dall'ufficio centrale appunto perchè si sollevò questo dubbio, il quale fu ben lontano dall'idea del Ministero.

PRESIDENTE. Mediante l'accordo che esiste tra il Ministero e l'ufficio centrale resterebbe ora a votarsi l'articolo ministeriale 66 con queste modificazioni, cioè, col cambiamento della parola *potranno* in quella di *dovranno*, col cenno dell'articolo 62 che diventerà 66, e coll'aggiunta d'un alinea nel quale sia espresso che tre atti di postulazione illecita saranno considerati come abitudinari.

Chi approva quest'articolo così concepito voglia sorgere.

(È approvato.)

Dopo quest'articolo verrebbero quattro articoli proposti in aggiunta dall'ufficio centrale, che sarebbero quelli posti nella sua serie sotto i numeri 73, 74, 75, 76.

« Art. 73. La Camera di disciplina dei procuratori, che intendendo ad acquistare la prova di una postulazione illecita creda conveniente qualche perquisizione domiciliare ne riporterà il permesso o dai primi presidenti delle Corti o dai presidenti dei tribunali, secondo che la postulazione ebbe luogo od in quelle od in questi. Il permesso non potrà essere accordato, che sentito il Ministero pubblico ed esaminata la gravità dei fatti e delle circostanze. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io mi oppongo a quest'articolo 73, come egualmente ai successivi articoli, 74, 75, 76, i quali riflettono le perquisizioni domiciliari, che possono essere fatte dalla Camera di disciplina nello studio e nella casa di chiunque eserciti la postulazione illecita, per accertare l'esistenza di questo reato.

L'ufficio centrale, a quanto pare, desunse queste disposizioni dalla legge francese, cioè dal decreto del 19 luglio 1810; disposizioni che ci attestano gli autori tutti essere state tolte dalle antiche ordinanze di Carlo VII del 1455, ed altre del 1570 e del 1610; ma l'ufficio centrale non pose forse mente che la legge francese è fondata su principii affatto diversi da quelli che reggono la nostra. Sia al tempo delle ordinanze del 1455, come successivamente, ed ancora al giorno d'oggi i procuratori in Francia formano una corporazione avente il monopolio della difesa delle cause, dai suoi membri acquistato anche a titolo oneroso, e per conseguenza le compete il diritto di difendere questa sua proprietà, mi si permetta la frase, e di accertare le contravvenzioni che in suo danno si facessero.

Pertanto il reato di postulazione non è colà propriamente tanto d'azione pubblica, quanto di azione privata dei procuratori, i quali hanno cioè interessi di accettarlo pei danni che dal medesimo ad essi ne derivano;

il che è così vero, che secondo quella legge nel caso di postulazione illecita il colpevole è punito non solo colla multa e coll'interdizione dal potere essere ammesso all'ufficio di procuratore, ma anche colla perdita degli onorari, i quali vanno a beneficio della cassa *des pauvres de la communauté des avoués*, a titolo di risarcimento di danni.

Questo sistema si sarebbe potuto applicare da noi quando ancora esistevano le piazze da procuratore state dal Governo alienate, e che costituivano in favore dei proprietari delle medesime un vero monopolio: imperocchè essendosi le piazze acquistate dai medesimi a titolo oneroso, avevano diritto di esigere dal Governo che facesse in modo d'impedire le frodi all'esclusivo privilegio loro competente; e quindi se avessero agito contro quelli che, senza essere muniti di piazza, esercitavano l'ufficio di procuratore; altro non facevano che tutelare i propri diritti; e questo era, in tale condizione di cose, lo scopo principale della legge che proibiva e sottoponeva a pena la illecita postulazione.

Ma, o signori, questo stesso sistema può essere tuttora mantenuto presso di noi? No, certamente, perchè dal momento che si è proclamata la libertà dell'esercizio dell'ufficio di procuratore, e dalle finanze si riscattarono le piazze pagandole ai loro possessori, il Governo nulla più deve ai procuratori, e se punisce la postulazione illecita non è più nell'interesse di questi, ma è nell'interesse sociale; e questo divenne reato d'azione pubblica come tutti gli altri, il quale è come tale considerato, perchè alla società importa che a questo delicato compito quelli soltanto attendano che per gli studi loro, per le morali loro qualità e per gli altri loro requisiti offrano ai cittadini le necessarie guarentigie. Ora se così è la cosa, riesco evidente che non possiamo mantenere disposizioni, con cui si permetterebbe ai procuratori di andare essi medesimi a fare delle visite domiciliari nelle case dei loro colleghi o di qualsiasi altro cittadino per vedere se si esercita indebitamente la postulazione: ammettendosi questo sistema, non so perchè non si dovrebbe anche ai medici accordare la facoltà di fare visite domiciliari per scoprire se ci sia qualche ricetta da cui risulti dell'esercizio indebito della medicina, e così dei chirurghi, e così degli speciali, e di tutti quelli che esercitano una professione mediante i requisiti richiesti dalla legge: il che penso non sia da alcuno voluto. Epperò, o signori, non so persuadermi che i procuratori debbano avere maggiori diritti a queste perquisizioni nelle case dei cittadini per accertare il reato di postulazione illecita, di quello che non lo avrebbe lo speciale, il chirurgo, il medico.

Ma, diranno, se è un reato la postulazione illecita, deve essere accertato: sì, ne convengo, ma da chi? Se è d'azione pubblica deve esserlo da quello cui la legge affidò un tale incarico, cioè dal Ministero pubblico. Quando il medesimo sarà informato o dalla Camera di disciplina, o da un procuratore qualunque, o in qualunque modo che si commetta tale reato, farà ciò che fa per tutti gli altri, ordinando le necessarie

perquisizioni domiciliari e tutti gli incombenti che per ciò siano opportuni. Noi non abbiamo bisogno di stabilire qui un procedimento speciale, tanto meno abbiamo bisogno di dare ai procuratori il mezzo di andare essi ad accertare il reato, perchè il Ministero pubblico poi proseguirà l'azione; lasciamo a questo il fare quello che all'ufficio suo appartiene.

Se non che, o signori, quanto son venuto qui esponendo è già riconosciuto dall'ufficio centrale stesso. L'ufficio centrale ha saggiamente aderito all'articolo che abbiamo proposto, credo che sia al numero 56 corrispondente al numero 63. Si è detto ivi quali sono i reati per quali i tribunali procedono anche sull'istanza non solo del Ministero pubblico, ma sulla rappresentanza della Camera di disciplina, e che tutti riflettono l'esercizio della professione di procuratore. Ma quando poi si trattò della postulazione illecita, non si è più ripetuta questa disposizione, e ciò perchè? Perchè questa si considerò come un reato comune di azione pubblica, per cui si deve procedere non sull'istanza della Camera di disciplina, ma bensì su quella del Ministero pubblico come per tutti gli altri reati, e l'ufficio centrale aderì a questa proposta.

Quindi sarebbe senza scopo, e sarebbe in contraddizione ciò che si propone in questo articolo. Si consideri poi ai gravi inconvenienti che potrebbero derivare ove questa proposta si accettasse. Io rispetto ciò che si fa in altri paesi, lo imito quando lo trovo opportuno, ma quando parmi dannoso, lo respingo qualunque sia il credito che possono godere le altre legislazioni.

Ora lo dico schiettamente, se vi è una disposizione che io altamente dichiaro sconveniente, ed origine di conseguenze pericolose, è quella appunto che si trova nella legge francese, e che si vorrebbe in questa trasportare. Pensi il Senato quali potrebbero essere gli effetti di una visita domiciliare che tutta la Camera di disciplina, o qualunque suo delegato andasse a fare nell'ufficio di un procuratore, nella quale potrebbero scoprirsi segreti della difesa degli avversari, ed anche aver luogo altri gravi inconvenienti. Mi si dirà che queste visite domiciliari devono seguire previo permesso del presidente della Corte con l'assistenza del giudice, ma con tutto ciò intanto non si toglie che la visita domiciliare non possa produrre pericolose conseguenze senza utile di sorta. Io pertanto prego il Senato di volere respingere questi quattro articoli, ed oserei quasi confidare che l'ufficio centrale sia per aderire esso stesso alla soppressione loro.

DEFFENANSI. L'ufficio centrale è concorde coll'onorevole guardasigilli nel dichiarare che i reati d'illecita postulazione sono di azione pubblica, e che quindi, senza alcuna domanda ed istanza o della parte interessata o del Consiglio di disciplina, potranno dar luogo all'azione per parte del Ministero pubblico.

L'ufficio centrale proponeva i quattro articoli che ora cadono in esame per una specie di riguardo al Consiglio di disciplina medesimo.

Si è detto più volte che la corporazione dei procura-

tori deve esaminare i suoi affari in famiglia. Si è detto che il Consiglio di disciplina avrà una sorveglianza, una specie di autorità paterna. Anche in quelle parti del progetto che sono già votate, è data al Consiglio di disciplina l'autorità d'inflettere pene denominate provvedimenti disciplinari.

Onde potere far luogo all'applicazione di questi provvedimenti sembrava conveniente all'ufficio centrale che si dessero a tali Consigli i mezzi più convenienti di conoscere senza strepito la verità. Ma l'ufficio centrale, sentite le osservazioni del signor guardasigilli, non ha alcuna difficoltà di desistere da tutti quattro gli articoli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Verrebbe allora l'articolo 77 dell'ufficio centrale contrapposto, come ho già accennato, all'articolo 65 del Ministero.

L'ufficio centrale propone che si dica: « I reati contemplati nella presente legge saranno di competenza dei tribunali civili. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho già aderito alla trasposizione. Ora io oredo che l'ufficio centrale non avrà difficoltà di consentire che l'articolo che viene qui trasportato resti nei termini stati proposti dal Ministero, poichè non si potrebbe dire: « i reati contemplati nella presente legge saranno di competenza dei tribunali » (vedremo poi quanto alla parola *civili*), non trattandosi più che dei reati di postulazione illecita contemplati in quest'ultimo caso essendosi agli altri provvisto con gli articoli 62 e 63.

Non credo poi che sia necessario di dire tribunali civili; basta dire tribunali ordinari, perchè noi non abbiamo tribunali esclusivamente criminali, estendendosi la competenza dei tribunali ordinari non meno alle cause civili che alle criminali. Quindi mi pare e vedo che siamo già d'accordo dai segni d'adesione dell'ufficio centrale, che si possa lasciare l'articolo come è proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« **CAPO IX. Disposizioni transitorie e generali.** —

Art. 67. I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge potranno postulare sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali provinciali, con che prestino la malleveria ed ottengano l'iscrizione prescritta dai numeri 8 e 9 dell'articolo 5, ed in caso di cessazione dall'esercizio abbiano tuttavia conservato i requisiti prescritti dai numeri 2 e 3 di detto articolo e prestino il giuramento a termini del successivo numero 10.

« Questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti che all'epoca pure della promulgazione della presente legge abbiano esercito da poi un tempo non minore di anni cinque.

« Quelli fra i sostituiti, che a detta epoca non abbiano per anco compiuto un quinquennio d'esercizio, per essere ammessi a postulare come procuratori, do-

viano oltre le condizioni accennate nel presente articolo, subire con approvazione l'esame prescritto dal n° 7 dell'articolo 5. »

Avvertirò il Senato che vi ha una differenza fra la proposta del Ministero e quella dell'ufficio centrale, il quale ridurrebbe a metà la mallevoria. L'articolo corrispondente dell'ufficio centrale dico:

« Art. 78. I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, continueranno a poter postulare sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali, con che prestino la metà della mallevoria, ed ottengano l'iscrizione ordinata dai numeri 10 o 11 dell'articolo 1, ed in caso di cessazione abbiano tuttavia conservato i requisiti prescritti dai numeri 1 e 3 di detto articolo 1, e prestino il giuramento a termini del successivo n° 12.

« Questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti che al tempo pure della promulgazione della presente legge abbiano esercito per un tempo non minore d'anni cinque.

« Quelli fra i sostituiti che alla promulgazione della presente legge non abbiano peranco compiuto un quinquennio di esercizio, per essere ammessi a postulare come procuratori, dovranno, oltre le condizioni accennate nel presente articolo, subire con approvazione l'esame prescritto al n° 7 dell'articolo 1.

« I procuratori che venduta la loro procura volessero dopo la presente legge ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno prestare l'intera mallevoria prescritta dal n° 10 dell'articolo 1. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per un'osservazione e per una spiegazione.

In primo luogo vedo che l'ufficio centrale in questo articolo, mentre il Ministero aveva stabilito che i procuratori legalmente ammessi potranno postulare sia davanti alle Corti, sia davanti ai tribunali, dice: *continueranno a poter postulare sia davanti alle Corti, sia avanti ai tribunali.* Io credo che ciò potrebbe forse lasciare timore che fossero esclusi quelli che sono ora ammessi soltanto davanti ai tribunali; però penso che sia pure intendimento dell'ufficio centrale che anche quelli i quali ora sono ammessi a postulare sia davanti ai tribunali, sia davanti alle Corti possano essere ammessi tanto alla postolazione avanti le Corti, quanto avanti i tribunali senza essere costretti a subire altro esame e fare altra pratica. Se noi diciamo *continueranno*, sembrerebbe che dovessero continuare come sono ora ammessi; e attualmente i procuratori ammessi davanti ai tribunali i quali abbiano fatto due anni di pratica non potrebbero postulare avanti alle Corti perchè per ciò è necessaria una pratica di tre anni.

Quindi mi sembra che per eliminare questo dubbio sarebbe meglio togliere la parola *continueranno*; e così resterebbe inteso che tutti quelli che sono attualmente in esercizio potranno esserlo sia davanti ai tribunali sia davanti alle Corti senza bisogno di ammissione.

La spiegazione che domanderei è questa: l'ufficio centrale diceva: « questa stessa disposizione è applica-

bile ai sostituiti che al tempo della promulgazione della presente legge abbiano esercitato per un tempo non minore di anni cinque. » Domanderei se si vuole che i sostituiti godano anch'essi del favore della disposizione di quell'articolo circa la cauzione.

L'ufficio centrale avendo detto che i procuratori dovranno prestare soltanto la metà della mallevoria prescritta per coloro che saranno ammessi all'esercizio di questa professione, dicendo in seguito « queste stesse disposizioni sono applicabili ai sostituiti, » ne verrebbe in conseguenza che anche costoro potrebbero essere ammessi ad esercire l'ufficio di procuratore colla sola metà della mallevoria.

Io pregherei l'ufficio centrale di spiegarsi se intenda realmente di accordare ai sostituiti un tale favore.

DE FORESTA. L'ufficio centrale aderisce alla proposta ministeriale; quindi nella prima parte dell'articolo 78, invece delle parole: « continueranno a poter postulare, » si potrà scrivere: « potranno postulare. »

Quanto poi alla spiegazione chiesta all'ufficio centrale relativamente al primo alinea dello stesso articolo io dichiaro che con quelle parole: « questa stessa disposizione è applicabile ai sostituiti, » non si aveva in mente di ammettere nel tempo futuro questi sostituiti a divenire causidici con la prestazione della sola metà della mallevoria.

L'ufficio centrale credeva di avere abbastanza spiegato la sua intenzione. Egli aveva accordato il beneficio della riduzione della mallevoria, a chi? Ai procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (*Interrompendo*) Abbia la compiacenza di continuare a leggere.

Voci varie. Allora si potrebbe dire: « queste stesse disposizioni meno ciò che riflette la mallevoria. »

MUSIO, relatore. È precisamente il testo dell'ultimo alinea ministeriale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nell'alinea ministeriale non poteva esservi l'equivoco, giacchè nella parte precedente non si era ancora inserita come fece l'ufficio centrale la disposizione eccezionale per la riduzione della mallevoria in favore dei procuratori in oggi esercenti; ora però conviene servirsi di altre espressioni onde queste disposizioni non abbraccino anche ciò che si è aggiunto.

MUSIO, relatore. O il tutto, o la metà, c'era lo stesso dubbio.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'articolo dell'ufficio centrale con questa differenza, cioè di dire: « potranno postulare » invece di « continueranno a poter postulare; » e di dire « meno ciò che concerne la mallevoria. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sarebbe forse meglio il dire: « meno ciò che riflette la riduzione della mallevoria. »

PRESIDENTE. Metto ai voti tale redazione. (È approvata.)

Viene ora l'articolo 68 corrispondente al 79 dell'ufficio centrale.

« Art. 68. È concesso il termine di sei mesi a fare tempo dall'epoca suindicata agli attuali procuratori esercenti per prestare la malleveria, ed ottenere l'iscrizione prescritta dai numeri 8 e 9 dell'articolo 5; ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 11 affine di potere continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

L'ufficio centrale lo modificò nel modo seguente:

« Art. 79. È concesso il termine di sei mesi, a fare tempo dalla promulgazione della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 10 dell'articolo 1, ed ottenere l'iscrizione prescritta dal n° 11 dello stesso articolo; ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 8 affine di potere continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

DEFERRARI. È necessario di prendere per testo quello dell'ufficio centrale pel cangiamento fatto della metà della malleveria.

PRESIDENTE. Pare che rifletta quest'articolo alla petizione ultima comunicata all'ufficio centrale.

MUSIO, relatore. La petizione ha un altro scopo. Poi l'onorevole ministro fa una proposta che rende inutile quella petizione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero si riserva appunto di proporre poi un articolo in ultimo per cui si dichiara che la presente legge andrà in esecuzione sei mesi dopo la sua promulgazione. Con ciò si soddisfa il desiderio manifestato nella petizione e si lascia anche tempo al Ministero per fare il regolamento per l'esecuzione della legge medesima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

« Art. 69. Gli attuali praticanti, dopo compiuto il tirocinio a termini dell'articolo 5, saranno ammessi all'esame stabilito dal n° 7 dello stesso articolo, ancorchè non abbiano ottenuto il diploma di magistero e compiuto il corso, a termini del disposto dai numeri 4 e 5 di detto articolo 5, purchè abbiano adempiuto alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 70. Gli aspiranti alla professione di procuratore, i quali già abbiano intrapreso il corso degli elementi del diritto civile e della procedura civile e penale, purchè conseguiscano con approvazione i relativi esami, sono dispensati dai requisiti prescritti ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5. »

(È approvato.)

« Art. 71. Sono pure dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal n° 4 dell'articolo 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica e della metafisica e dell'etica, purchè anch'essi subiscano al fine dell'anno con approvazione i relativi esami. »

(È approvato.)

« Art. 72. In caso di morte di un procuratore o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca, per la malleveria prestata a garanzia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo, salvo decorso sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione, ed in difetto in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'aditorio della Corte o del tribunale provinciale cui trovossi il procuratore addetto.

« La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo insussistenti, saranno ordinati dalla stessa Corte o tribunale, sentito il Ministero pubblico. »

L'ufficio centrale fece una leggera modificazione a quest'articolo, togliendo le parole *in difetto*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti quest'articolo, soppresse però le parole suddette.

(È approvato.)

« Art. 73. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, la forma di procedere nelle materie disciplinari, e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

L'ufficio centrale aggiungerebbe in fine di quest'articolo « non che per l'applicazione delle pene dalla medesima sancite. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Inviterei l'ufficio centrale ad aderire che si sopprimano queste parole non potendo perciò formare oggetto di regolamento.

Dal banco dell'ufficio centrale. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 73, meno le parole suddette.

(È approvato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Adesso verrebbe l'articolo che il Ministero propone nei seguenti termini:

« La presente legge avrà vigore sei mesi dopo la sua promulgazione. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo; chi approva si alzi.

(È approvato.)

Vi sarebbe ancora l'articolo 74, cui l'ufficio centrale non sarebbe favorevole.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Concorro io pure nell'avviso dell'ufficio centrale non essere il medesimo necessario.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'appello nominale, resterebbe a regolare l'ordine del giorno per la prossima seduta.

Le due leggi, che potrebbero essere discusse, incon-

trano la difficoltà che forse non potrebbesi avere l'intervento dei ministri.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per questa settimana non sarebbe possibile incominciare tali discussioni, stantechè il presidente dei ministri è impegnato alla Camera dei deputati, e trattandosi di una legge politica è anche necessaria la sua presenza.

PRESIDENTE. In tal caso convoco il Senato per sabato in seduta privata per udire la proposta stata deposta dall'onorevole Musio, come ebbi l'onore di annunciare al Senato, ed in quel giorno stesso alle ore 2 negli uffici per l'esame dei progetti di legge che sono stati presentati.

Debbo ancora, prima dello squittinio, provocare un

voto dal Senato sulla domanda fatta dal senatore Della Planargia, il quale chiede un congedo di un mese in causa della mal ferma sua salute.

Chi accorda il chiesto congedo si alzi.

(È accordato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	46
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.